



CITTA' DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DIREZIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 08.11.2022

Atto n° 2622

Oggetto: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti – Anno 2022– Art. 57 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 08.11.2022

Il Dirigente

F.to Giorgio La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _VEDI ALLEGATO "D" DAGLI ALLEGATI CONTABILI DELLA DIREZIONE COMPETENTE

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 08.11.2022

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs n. 165/2001, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il che costituisce la base per la erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 che assegna ai dirigenti tutte le competenze gestionali;

RICHIAMATA la determinazione n. 429 del 19/02/2020 con la quale è stato costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti secondo le regole contenute nell'art. 26 del C.C.N.L. dell'Area II del 23 dicembre 1999 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 1600 del 17 giugno 2021 con la quale è stato costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti ai sensi dell'art. 57 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020;

DATO ATTO:

- che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che prevede la disapplicazione delle seguenti disposizioni del CCNL del 23 dicembre 1999:
 - art. 26 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato);
 - art. 27 (retribuzione di posizione), come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006, ad esclusione dei commi 1 e 5;
 - art. 28 (finanziamento della retribuzione di risultato).
- che ai sensi degli artt. 54 e 56 la retribuzione di posizione e le risorse del fondo vengono incrementate come di seguito specificato:

Riferimento al CCNL	Descrizione
54, comma 4	Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla medesima data di € 409,50
54, comma 5	Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte al 1° gennaio 2018 tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4
56, commi 1 e 2	Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018; detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato

- che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018 avvenuta in data 17 dicembre 2020, gli enti dovranno costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le risorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2):
 - α) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-*bis*, comma 1 del d.lgs. 165/2001 destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
 - β) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;
 - γ) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

- δ) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- ε) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

VISTA la consistenza del fondo per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2020, pari ad **€.371.750,89**, che costituisce la principale componente dell'unico importo annuale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 57 nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL del 17 dicembre 2020, certificato dall'organo di revisione in data 19/02/2020;

RITENUTO quindi di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'anno 2022 negli importi che seguono:

Riferimento al CCNL	Descrizione		Valore
57, comma 2 lettera a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno di cui:		€ 384.119,94
	Risorse certe e stabili certificate dal collegio dei revisori dei conti anno 2020 – D.D. 429 del 19/02/2020 – verbale del collegio dei revisori dei conti n.9 del 19/02/2020 -	€ 371.750,89	
	56, commi 1 e 2: Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (conto annuale spesa per i dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018 (€.808.435,00x1,53%=12.369,05).	€ 12.369,05	
	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001: TOTALE - di cui		€ 111.363,66
	1) compensi professionali di cui alla disciplina art. 37 CCNL 23/12/1999, Enti provvisti di avvocatura	€ 60.000,00	
	2) compensi professionali di cui alla disciplina art. 15, comma 2 bis d.lgs. 546/1992 assistenza a contenzioso tributario	€ 46.375,00	
	3) art. 1 c. 1091 L 145/2018 – risorse per il recupero dell'evasione IMU e TARI	€ 4.988,66	

57, comma 2 lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità – STABILE -		€ 0
57, comma 2 lettera c) (<i>una tantum</i>)	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni - VARIABILE		€ 0,00
57, comma 2 lettera d)	le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)		€ 0,00
57 c. 2 lett.e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. <i>In questa componente rientra la quota ex art. 26 comma 2, CCNL 23.12.1999 (Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997). VARIABILE</i>		€ 0,00
57, c.3	Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.	Risorsa eventualmente quantificabile a partire dal fondo anno 2022 se gli importi destinati nell'anno 2021 a retribuzione di risultato non saranno integralmente ed oggettivamente destinati. Ancora non definibile in quanto le risorse del fondo 2021 non sono state ripartite e la retribuzione di risultato non erogata	€ 0,00
Totale			€ 495.483,60

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 54, comma 6, del CCNL del 17 dicembre 2020 i nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in € 11.942,67 ed € 45.512,37;
- le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive (con esclusione delle risorse a specifica destinazione per disposizioni di legge) pari ad un totale di € 384.119,94 e quindi per almeno € 57.617,91;
- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2022 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2021 non sia stata **oggettivamente** possibile, gli importi residui incrementeranno *una tantum* le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2022)- tale importo sarà quantificato a consuntivo quando sarà erogata la retribuzione di risultato 2021;

VISTO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

VISTO l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che in merito al trattamento accessorio dispone: (...) *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 c. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativo nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

RILEVATO che a proposito del superiore limite, il decreto ministeriale di attuazione dell'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto Decreto Crescita) convertito in legge 58/2019, del 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020 dispone che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018” e che tale assunto è confermato anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, esplicativa del d.m. citato datata 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U. l'11 settembre 2020;

VISTO il parere della Ragioneria Generale dello Stato rilasciato con propria nota prot 179877/2020, in merito alle modalità di computo dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016 in conseguenza del possibile incremento del personale per effetto delle nuove norme assunzionali;

DATO ATTO:

- che la nota della Ragioneria Generale dello Stato chiarisce che l'adeguamento del limite va operato distintamente per il personale dirigenziale, interessato da un diverso CCNL, per il quale si procederà a calcolare separatamente il rapporto tra fondo dirigenti 2018 e numero delle figure dirigenziali in servizio al 31 dicembre di quell'anno (i dirigenti avranno cioè un

quota media pro-capite *ad hoc*, ed un incremento possibile del trattamento accessorio – coincidente con il Fondo- a se stante);

- che sulla scorta delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, è stato quantificato il personale dirigenziale destinatario delle risorse del Fondo dei Dirigenti, in servizio presso il Comune di Vittoria al 31/12/2018 che risulta pari a 7 unità ;
- che è stato quantificato il personale dirigenziale destinatario delle risorse del Fondo dei Dirigenti, in servizio presso il Comune di Vittoria al 31/12/2021, con le medesime modalità che risulta pari a 3 unità;
- che è stato quantificato il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente con una proiezione al 31/12/2022 che tiene conto delle procedure in itinere per l'assunzione di n. 3 dirigenti ai sensi dell'art. 110, c. 1 e risulta pari a 6 unità;
- che conseguentemente il Comune di Vittoria non si trova, allo stato attuale nelle condizioni di potere adeguare in aumento il limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, per l'anno 2021 e per l'anno 2022;

DATO ATTO:

- Che, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente si è proceduto a confrontare , cfr tabella - allegato 2 – allegata al presente provvedimento- il trattamento accessorio complessivo di tutto il personale (dipendenti, dirigenti e segretario generale) secondo le indicazioni relative alla compilazione delle tabelle riguardanti il trattamento accessorio del conto annuale anno 2021 fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare che il trattamento accessorio complessivamente erogato dal comune di Vittoria nell'anno di riferimento, compreso il fondo dirigenziale, non supera il corrispondente trattamento accessorio dell'anno 2016;
- Che la consistenza del fondo per l'anno 2022, è indicata nel foglio di calcolo per la gestione delle risorse decentrate del fondo per la contrattazione integrativa del comparto Regioni ed Autonomie Locali pubblicato dall'ARAN in data 6 marzo 2013 e condiviso con l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) della Ragioneria Generale dello Stato, allegato al presente provvedimento (Allegato 1);

VISTI:

- l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...”*;
- la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, relativa alla rilevazione del Conto annuale 2015, la quale rileva che la precedente circolare del medesimo organo, n. 25/2015, recante *“Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”*, raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;
- le successive circolari relative alla rilevazione del Conto annuale, che hanno confermato tale richiesta;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso all'organo di revisione dell'Ente al fine di acquisire la certificazione positiva sulla costituzione del fondo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/3/2022 avente ad oggetto: “DUP (Documento Unico di Programmazione) e schema di bilancio di previsione 2022/2024. Approvazione” con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26/4/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;

Visto l'OREL vigente in Sicilia

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTI gli artt. 107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) **DI COSTITUIRE** il fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2021, come da prospetto che segue:

Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore
57, comma 2 lettera a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40- <i>bis</i> , comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno di cui:	€ 384.119,94
	Risorse certe e stabili certificate dal collegio dei revisori dei conti anno 2020 – D.D. 429 del 19/02/2020 – verbale del collegio dei revisori dei conti n.9 del 19/02/2020 -	€ 371.750,89
	56, commi 1 e 2: Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (conto annuale spesa per i dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018 (€.808.435,00x1,53%=12.369,05).	€ 12.369,05
	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001: TOTALE - di cui	€ 111.383,66
	1) compensi professionali di cui alla disciplina art. 37 CCNL 23/12/1999, Enti provvisti di avvocatura	€ 60.000,00
	2) compensi professionali di cui alla disciplina art. 15, comma 2 bis d.lgs. 546/1992 assistenza a contenzioso tributario	€ 46.375,00

	3) art. 1 c. 1091 L 145/2018 – risorse per il recupero dell'evasione IMU e TARI	€ 4.988,66	
57, comma 2 lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità – STABILE -		€ 0
57, comma 2 lettera c) (<i>una tantum</i>)	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni - VARIABILE		€ 0,00
57, comma 2 lettera d)	le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)		€ 0,00
57 c. 2 lett.e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. <i>In questa componente rientra la quota ex art. 26 comma 2, CCNL 23.12.1999 (Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997). VARIABILE</i>		€ 0,00
57, c.3	Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.	Risorsa eventualmente quantificabile a partire dal fondo anno 2022 se gli importi destinati nell'anno 2021 a retribuzione di risultato non saranno integralmente ed oggettivamente destinati. Ancora non definibile in quanto le risorse del fondo 2021 non sono state ripartite e la retribuzione di risultato non erogata	€ 0,00
Totale			€ 495.483,60

3) **DI DARE ATTO:**

- a) che la composizione delle risorse di cui all'oggetto non costituisce materia di contrattazione decentrata;
 - b) che sarà operato il costante monitoraggio delle fonti di alimentazione e/o decremento del "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti anno 2022" (come conteggiato nel presente provvedimento) in relazione alle dinamiche del personale dirigente sviluppatesi nel corso dell'anno e che verranno recepite eventuali future disposizioni normative, interpretazioni ministeriali, chiarimenti nonché significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;
 - c) che le risorse di cui al presente provvedimento saranno erogate in osservanza delle disposizioni previste dalla vigente normativa contrattuale in materia;
 - d) che la costituzione del fondo di che trattasi risulta conforme al disposto di cui dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i.;
 - e) che la spesa complessiva di € 495.483,60 per emolumenti oltre ad €. 126.492,99 per oneri riflessi e ad 42.116,11 per IRAP; (totale €. 664.092,70), trova copertura finanziaria nei capitoli del bilancio 2022 come da allegati prospetti contabili sub "B" e sub "C" che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - f) Che le risorse relative alla retribuzione di posizione per i dirigenti in servizio, sono erogate ai dirigenti dell'Ente con le modalità previste per gli emolumenti mensili e che non sono oggetto di impegno di spesa, come specificato nell'allegato "C";
- 4) **DI IMPEGNARE** la spesa dettagliatamente individuata negli allegati sub "B" e sub "C";
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà trasmesso all'organo di revisione dell'Ente al fine di acquisire la certificazione positiva sulla costituzione del fondo

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to (dott.ssa Giuseppa Di Modica)

IL DIRIGENTE
F.to (dott. Giorgio La Malfa)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal **08.11.2022.....** **AL** **..22.11.2022....**e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO